

REGOLAMENTO PER LA
NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI
MONTICCHIO RICADENTI NELLA
ZSC

IT9210210 - “Monte Vulture”

DESCRIZIONE DEL SITO

“Il Monte Vulture è un vulcano di età pleistocenica a morfologia complessa, per la presenza di più centri eruttivi e strutture vulcano- tettoniche, circondato da diversi bacini fluvio-lacustri quaternari” (C. Principe 2006). La ZSC comprende i Laghi di Monticchio, nati nell’originario cratere, e solo una parte del cono vulcanico, quella che guarda Rionero e dall’altro lato i Laghi; i versanti su Melfi e Rapolla sono inclusi nella loro parte apicale.

Nel sito, il fenomeno dell’inversione delle fasce fitoclimatiche, con l’abete, il cerro, il faggio straordinariamente confusi, è diffuso un po’ dappertutto.

Complessivamente, la biodiversità specifica ed ecologica è notevole. Lo stato di conservazione delle popolazioni e degli habitat è buono, tranne in alcuni casi in cui la pressione antropica di vario tipo ha disturbato gli equilibri naturali pregiudicandone l’esistenza. Alcune specie endemichelucane o addirittura limitate al Sito, rischiano di scomparire, come il Garofanino del Vulture e la *Knautia lucana*. In compenso altre specie sembrano estendere il loro areale (*Acer cappadocicum* ssp. *Lobelii*) e si ritrovano in più habitat.

In quest’area, i segni dell’uomo sono davvero antichi. I primi a colonizzare il sito furono dei monaci eremiti basiliani di rito greco- ortodosso oltre mille anni fa. Dopo un terremoto avvenuto nel XV secolo, l’area venne abbandonata dai monaci che raggiunsero il luogo dove in seguito e a più riprese costruirono l’attuale Abbazia di San Michele.

L’area del Vulture presenta molteplici realtà paesaggistiche, spesso condizionate dalla massiccia e costante gestione del territorio come, ad esempio, con la coltivazione del castagno. In questo caso il controllo del soprassuolo da parte dell’uomo è quasi totale, mentre si può ammirare una quasi totale naturalità sull’area sommitale, dominata da boschi di cerro e da faggete.

Dalla fine degli anni Cinquanta l’area ha subito una forte azione antropica per via di un suo uso turistico. Uno sfruttamento che si è tradotto in un indiscriminato taglio d’alberi, nella realizzazione di infrastrutture, nella cementificazione e stesura di asfalto, nello sviluppo di attività agricole e turistiche poco controllate e dilaganti.

Si sono così introdotte nuove tipologie di *pollution*, fino allora sconosciute, come gli inquinamenti chimico, sonoro e luminoso.

Negli ultimi decenni, la crisi turistica ha lasciato spazio a una ripresa spontanea della componente naturale, accompagnata dal riconoscimento del valore degli habitat e delle specie presenti.

Ai giorni d'oggi, i laghi sono circondati da una vegetazione ripariale molto rigogliosa e da boschi lussureggianti, in relazione alla diversa orografia delle sponde e all'esposizione.

Codice	Habitat OGGETTO DEL REGOLAMENTO
3150	<u>Laghi eutrofici naturali con vegetazione di <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i></u>

codice	Habitat RICADENTI NELLA ZSC "MONTE VULTURE"
6420	<u>Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte di <i>Molinio-Holoschoenion</i></u>
91B0	<u>Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i></u>
91E0*	<u>Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsio</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)</u>
91M0	<u>Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere</u>
9220*	<u>Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i></u>
9260	<u>Boschi di <i>Castanea sativa</i></u>
9510*	<u>Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i></u>

Tabella 1 - Tabella degli Habitat individuati all'interno della ZSC "Monte Vulture"

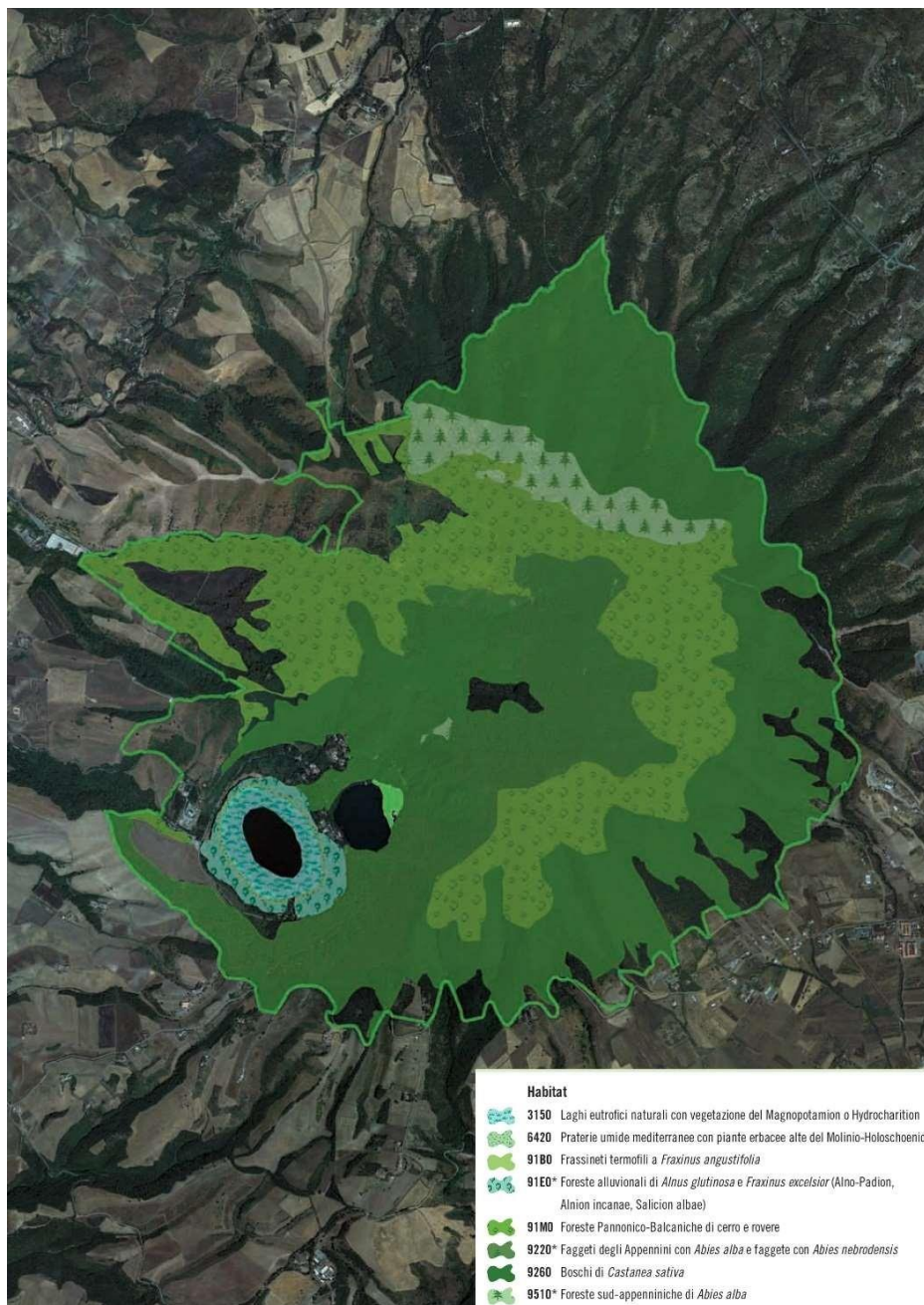


Figura 1 - Scheda della ZSC "Monte Vulture", habitat presenti

Regolamento di navigazione del lago Grande e del lago Piccolo di Monticchio

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento interessa l'area del lago Grande e lago Piccolo di Monticchio, all'interno della ZSC - Zona Speciale di Conservazione e ZPS - Zona di Protezione Speciale "Monte Vulture" - IT9210210, ricadente nel perimetro del Parco Regionale del Vulture istituito con L.R. n.28 del 20 novembre 2017.

L'area della ZSC include al suo interno la Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio istituita con D.P.G.R. 1183/84 ai sensi della L.R. 28/1994 ai sensi della L.R. 22 maggio 1980, n.42 e classificata come Riserva Naturale speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 28 giugno 1994, n. 28.

Attualmente il sito è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale 167 che attraversa l'area, collegando il centro abitato di Rionero in Vulture con Monticchio Bagni (Rionero in Vulture). La vocazione turistica dell'area determina una pressione antropica da governare al fine di tutelare gli habitat presenti e mettere in atto le misure sito specifiche definite nelle MTC della ZSC approvate con D.G.R. n. 951/2012 e D.G.R. n. 30/2013.

Art. 2 - Finalità generali

Il presente disciplinare regola l'attività e l'uso ai fini della navigazione dei Laghi di Monticchio, nonché, le modalità di tutela, in quanto ZSC dispone di misure di tutela e di conservazione sito specifiche definite nelle MTC approvate con D.G.R. n. 951/2012 e D.G.R. n. 30/2013. Disciplina, inoltre, le aree demaniali lacuali del Lago Grande e del Lago Piccolo di Monticchio.

I contenuti di questo regolamento non si applicano ad esigenze dovute a casi di emergenza e pubblico soccorso, così come alle esigenze di infrastrutturazione e di gestione dell'Ente gestore.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute in questo regolamento si applicano in particolare all'area dei laghi, in cui sono presenti i seguenti habitat:

- a) Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion o Hydrocharition*;

Art. 4 - Modalità di accesso e circolazione all'area laghi

L'accesso all'interno dell'area protetta è definito dal REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI DELLA ZSC IT9210210 - "Monte Vulture"

Art. 5 – Limitazioni di accesso alla navigazione dei laghi

L'Ente gestore può impedire temporaneamente, l'accesso a fini naturalistici, silvicolture, faunistici e di salvaguardia di particolari emergenze individuate in ottemperanza delle Misure di Tutela e Conservazione della ZSC.

Art. 6 - Navigazione dei Laghi di Monticchio

1. All'interno dei laghi è ammessa esclusivamente la navigazione da diporto, autorizzata dall'Ente parco e dal competente Ufficio regionale, con natanti come stabiliti nella L.R.

28/2017 e s.m.i. e con i carichi di navigazione come riportati nell'art. seguente;

2. È fatto divieto assoluto di navigazione a qualsiasi imbarcazione a motore a carburante o altro mezzo di navigazione, compresi acquascooters e moto d'acqua, oltre quelli del precedente comma 1.

Art. 7 - Carichi delle unità da navigazione sul Laghi di Monticchio

1. Il carico complessivo delle unità da navigazione, dei laghi, è rapportato al numero e alla diversa tipologia di natanti ammessi alla navigazione e compresenti in ciascun bacino.
2. Il carico complessivo massimo del Lago Grande è stabilito in prima applicazione:
 - a) esclusivamente con i mezzi di soccorso, con i natanti autorizzati per l'espletamento delle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, controllo ambientale, prelievo della fauna acquatica per le attività previste nel Piano di eradicazione della fauna ittica aliena e relativo controllo;
 - b) Con il natante previsto nel "Progetto Borghi" di cui all'attuazione della specifica misura del PNRR.
- c) Il carico complessivo massimo del Lago Piccolo, oltre alla contemporanea presenza in acqua dei mezzi di soccorso, dei natanti autorizzati per l'espletamento delle attività di monitoraggio, ricerca scientifica, controllo ambientale, prelievo della fauna acquatica per le attività previste nel Piano di eradicazione della fauna ittica aliena e relativo controllo, è stabilito sulla base dei seguenti criteri:
 - a. n 9 pedalò da distribuire tra le ditte operatrici in ragione di n 3 per ogni ditta;
 - b. in sostituzione di n 3 pedalò può essere autorizzata la navigazione di un natante a remi o a vela o a propulsione elettrica, di lunghezza compresa tra 8 e 10 metri per trasporto di massimo 12 persone;
 - c. in sostituzione di n 2 pedalò può essere autorizzata la navigazione di un natante a remi o a vela o a propulsione elettrica, di lunghezza compresa tra 5 e 8 metri per trasporto di massimo 9 persone;
 - d. in sostituzione di n. 1 pedalò può essere autorizzata la navigazione di un natante a remi o a vela o a propulsione elettrica, di lunghezza fino a 5 metri per trasporto di massimo 6 persone.

Art. 8- impiego dei natanti

I natanti, per i quali si può ottenere l'autorizzazione alla navigazione nei Laghi, devono essere impiegati al noleggio e/o locazione per gita nel caso di pedalò e alla locazione per trasporto di persone in gita nei Laghi per le altre tipologie di unità da diporto (art. 13 L. 177/03).

Art. 9- Autorizzazioni

1. La navigazione nei laghi di Monticchio è soggetta ad autorizzazione che abilita il richiedente alla stessa navigazione ed indica con quali mezzi è possibile attuarla. L'autorizzazione è atto valido ed è sostitutivo della concessione per l'occupazione di spazi acquei;
2. l'Ufficio regionale competente rilascia l'autorizzazione, previo parere vincolante del Parco del Vulture, alla navigazione alle seguenti condizioni e secondo i criteri di seguito indicati:

- a. l'autorizzazione è quinquennale, con canone annuale; il periodo d'uso è di nove mesi totali continuativi, per ridurre al minimo gli impatti sulla flora e sulla fauna; su richiesta specificata in domanda da tale periodo continuativo può essere stralciata una settimana per agevolare le attività di particolari festività;
 - b. l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione può essere inoltrata in qualsiasi periodo dell'anno, mentre il pagamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 31/01/2023 di ogni anno, dichiarando nella stessa istanza la disponibilità in uso o in assegnazione di un pontile o di un approdo da parte del Parco;
 - c. le istanze di rinnovo, di autorizzati nell'anno precedente, devono pervenire complete della documentazione necessaria e attestante i versamenti di canoni. Per le nuove istanze, occorre far seguire il versamento del canone.
3. il numero massimo delle autorizzazioni deve consentire l'impiego di un numero complessivo di imbarcazioni nelle combinazioni di carico di cui all'art.7, commi 2 e 3.
4. in caso di numero di istanze superiore ad una si procede al rilascio di massimo 3 autorizzazioni con l'indicazione, per ognuna, delle imbarcazioni consentite in numero totale di cui all'art.7, commi 2 e 3 tenendo conto, comunque, i seguenti criteri di priorità costituiti da richieste di:
 - a. imprese già esercenti le attività di trasporto turistico di persone con barca a remi, a vela o a motore elettrico o di affitto di pedalò per gita nel Lago;
 - b. imprese che dispongono di pontile o punti di attracco autorizzato.
5. l'inoltro di richiesta senza il versamento del canone per il rilascio dell'autorizzazione nei termini prescritti da comunicazione, presuppone la rinuncia alla stessa e nel caso di richiesta di rinnovo, anche lo sgombero dello specchio acqueo dalle imbarcazioni;
6. l'inizio delle attività di navigazione turistica del Lago può avvenire solo dopo il rilascio dell'autorizzazione al richiedente e per quelle specifiche unità nautiche consentite;
7. l'eventuale navigazione del Lago, senza la necessaria autorizzazione rilasciata, per il successivo anno, determina la perdita dei diritti di priorità, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali del caso.

Art. 10- Condizioni per la sicurezza

1. Il possessore dell'autorizzazione alla navigazione dei Laghi di Monticchio con le unità nautiche di cui all'art. 7, è responsabile della sicurezza delle persone che utilizzano tali imbarcazioni. I pedalò, le barche a remi o a vela o a motore elettrico, devono essere tutte funzionali e rispondenti ai requisiti di sicurezza ed adibiti al trasporto di persone, regolarmente omologate, nel numero massimo indicato e consigliato dalla documentazione rilasciata dalla ditta costruttrice e, comunque, di massimo 5 persone nel caso di pedalò, mentre di 12/20 persone per le altre imbarcazioni oltre ai membri dell'equipaggio;
2. per ogni ditta autorizzata alla navigazione sia con l'affitto di pedalò che con il trasporto di persone a bordo delle altre tipologie di imbarcazioni, è obbligatoria la presenza sul lago di un natante a remi di colore rosso riportante la scritta "Soccorso" di massimo 3,5 mt. di lunghezza con la quale è tenuto a svolgere gli specifici interventi di soccorso e salvataggio oltre quelli che possono essere attivati di emergenza con gli altri natanti;
3. è fatto obbligo agli autorizzati alla navigazione sui Laghi di Monticchio di munirsi di

patentino di salvataggio di primo soccorso o di farsi assistere durante l'attività di navigazione da personale munito del suddetto patentino rilasciato da Enti pubblici o struttura abilitata per legge. L'addetto al salvataggio deve vigilare sulla sicurezza dei gitanti ed essere pronto ad un immediato intervento di soccorso.

Art. 11- Infrastrutture

per l'esercizio dell'autorizzazione alla navigazione, la ditta o l'autorizzato, deve disporre di un pontile o punto d'attracco al cui uso o affidamento o assegnazione deve essere stato autorizzato da Struttura pubblica competente; della loro stabilità e sicurezza rimane, comunque, esclusivamente responsabile il titolare di autorizzazione alla navigazione.

Art. 12- Tutela ambientale

1. l'attività di navigazione deve avvenire nel più totale rispetto della natura e dell'ambiente;
2. non è ammessa la presenza, sui Laghi, di altri natanti oltre a quelli autorizzati dal Parco o di proprietà del Parco, ad eccezione di unità impegnate da Organi e Strutture pubbliche e di pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni;
3. è vietato il parcheggio di natanti al di fuori delle aree a ciò destinate (pontili, attracchi o approdi, depositi su terra ferma) sempreché è individuate dagli Uffici competenti;
4. gli interessati all'uso turistico dei natanti autorizzati sono responsabili della pulizia delle aree su cui ricade il pontile o l'attracco e delle aree su terra ferma immediatamente circostanti;
5. gli autorizzati sono responsabili di eventuali immissioni nelle acque lacuali, da parte dei gitanti, di materiali e prodotti inquinanti. È obbligo per l'operatore porre presso il pontile o l'attracco, bene in vista, cartelloni che invitano i gitanti a non disperdere rifiuti nell'ambiente ma utilizzare gli appositi contenitori messi a cura degli autorizzati;
6. è vietato sui Laghi di Monticchio ogni forma di attività di pesca che non sia prevista e autorizzata come da Decreto del Commissario n. 15 del 31/07/19, o come previsto nel redigendo regolamento del Piano del Parco, di prelievo o cattura di animali anfibi o palmati nonché di ogni forma di balneazione sia nel Lago che in prossimità della riva. Delle azioni messe in atto nei confronti dell'ambiente dai gitanti sui natanti o sui pattini rimane, comunque, responsabile il detentore dell'autorizzazione alla navigazione.

Art. 13- Obblighi e divieti

1. è fatto divieto di affittare pedalò a minorenni senza la compresenza di almeno n°2 maggiorenni;
2. Al fine di tutelare la flora presente sulle sponde e per prevenire l'erosione delle stesse durante la navigazione, le imbarcazioni devono tenersi almeno a 25 metri di distanza dalla riva. È consentito oltrepassare tale limite minimo solo per le partenze e gli attracchi nei punti stabiliti e individuati nella planimetria all'Allegato 2 del REGOLAMENTO DEGLI ACCESSI DELLA ZSC - IT9210210 - "Monte Vulture";
3. è vietato navigare a velocità superiore a 2 nodi/h, causare onde di scia dannose per le persone ed altre imbarcazioni, utilizzare motori ad alto regime di giri specie in prossimità di altre imbarcazioni;
4. nel periodo autorizzato, la navigazione è consentita nella fascia oraria compresa tra le ore

10:00 e le ore 20:00 e, comunque, nelle ore della giornata in cui c'è completa e nitida visibilità, è vietata la navigazione nelle ore notturne, salvo specifica autorizzazione dell'Ente Parco;

5. il pontile o il punto di attracco deve essere utilizzato esclusivamente per la partenza e l'approdo dei natanti e deve essere oggetto di manutenzione conservativa da parte dell'autorizzato il quale per gli interventi necessari deve ottenere il nulla osta dall'Ufficio preposto alla concessione di area del demanio regionale;
6. l'accesso, sia al pontile che all'imbarcazione, deve essere assicurato con valide strumentazioni facilitanti i portatori di handicap;
7. L'attracco è consentito esclusivamente ai moli esistenti lungo le sponde dei due laghi e preventivamente autorizzati dall'Ente Gestore e dal competente Ufficio Risorse Idriche della Regione Basilicata.
8. È vietato il parcheggio di natanti al di fuori delle aree a ciò destinate, il numero dei quali non può essere superiore al numero di natanti autorizzato.
9. è fatto obbligo utilizzare pitture antivegetative ecologiche per il trattamento delle carene per non lasciare in acqua scie di veleni;
10. è d'obbligo l'uso di detersivi biodegradabili per il lavaggio dei natanti;
11. è vietato scaricare nel lago batterie o loro liquidi;
12. è vietata avviare le attività turistiche nei Laghi con condizioni meteorologiche avverse alla tranquilla navigazione;
13. È vietato l'accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone di rilevanza archeologica, ambientale, naturalistica e militare appositamente delimitate ad eccezione delle unità specificatamente autorizzate.
14. Le disposizioni precedenti non si applicano alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza e soccorso.
15. È vietato arenare le unità di navigazione anche non a motore elettrico o occupare con arredi la battigia in modo da recare pregiudizio al passaggio pedonale o agli eventuali mezzi di soccorso, ad eccezione dello svolgimento di attività sportive regolarmente autorizzate, quando ne è consentita la breve occupazione per le eventuali operazioni di varo e di allaggio delle imbarcazioni.
16. È vietata la pesca sportiva dai moli di approdo dell'unità adibite al trasporto passeggeri e/o delle unità di servizio.
17. È vietata la navigazione sulle rotte delle unità effettuanti trasporto di passeggeri e nelle aree delimitate per specifici usi (aree regolarmente segnalate ed autorizzate per l'immersione subacquea, corridoi di lancio, aree militari, archeologiche e naturalistiche).
18. E' obbligatorio, da parte degli autorizzati alle attività di navigazione, stipulare polizze assicurative a tutela dei terzi trasportati e per gli utenti dei pedalò;
19. Chiunque navighi sulle acque interne deve avere a bordo in piena efficienza i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dal presente regolamento, e in ogni caso dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata, in relazione alla navigazione effettuata.

20. Il titolare dell'autorizzazione alla navigazione è civilmente e penalmente responsabile di ogni infortunio o danno che eventualmente dovesse verificarsi o cagionare, per qualsiasi causa, a se stesso, al personale addetto all'esercizio dei mezzi nautici ed ai gitanti trasportati o di quelli utilizzatori di pedalò, sollevando l'Ente concedente l'autorizzazione da ogni responsabilità in merito;
21. non è consentito erigere opere o variare quelle esistenti nello specchio acqueo o nelle immediate vicinanze, in assenza della preventiva autorizzazione dell'Ente Parco e dei competenti Uffici regionali;
22. non potrà cedere ad altri in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto dell'autorizzazione, né, infine, indurre alcuna servitù nello specchio d'acqua o aree attigue al lago, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fosse destinato;
23. dovrà altresì consentire la verifica e il controllo dell'Amministrazione Finanziaria, della Regione e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate;
24. il titolare di autorizzazione vigilerà affinché i gitanti non provochino danno alle piante e colture finitime ai Laghi e non esercitino in nessun modo la pesca non autorizzata, pena la decadenza dell'autorizzazione;
25. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a : 1) pubblicizzare con adeguate bacheche le norme generali e locali di sicurezza della navigazione relative alle attività svolte; 2) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente, fornendo adeguate istruzioni per l'uso; 3) essere in possesso delle opportune unità per il recupero degli utenti in pericolo; 4) garantire l'assistenza ed il soccorso agli utenti con personale qualificato, nel rispetto della disciplina regolamentare delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui aderiscono le associazioni autorizzate, e in ogni caso, conformemente della normativa vigente in materia.
26. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a: 1) assicurare il possesso delle dotazioni di sicurezza che i natanti devono avere a bordo, per tipo e specie di navigazioni e comunque munirsi almeno di un salvagente per ogni persona imbarcata; 2) assicurarsi che i natanti non creino situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione ed alla balneazione.
27. al verificarsi di infrazioni inerenti l'autorizzazione l'Ufficio concedente provvederà ad ammonire l'autorizzato a riparare immediatamente all'eventuale infrazione, il quale, se perpetuata, provvederà a revocare l'autorizzazione, senza alcun diritto di rivalsa della parte di canone non goduta.

Il titolare di autorizzazione è tenuto, inoltre:

28. ad esonerare in maniera assoluta l'Amministrazione regionale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare all'interessato da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente autorizzazione alla navigazione interna;
29. a disporre di materiali di primo soccorso in conformità alla normativa in materia di antinfortunistica;
30. il titolare di autorizzazione alla navigazione, oltre alle condizioni sopra espresse, riconosce la presente concessione regolata da tutte le leggi vigenti in materia e condizionata ad autorizzazioni e permessi discendenti da altri Uffici od Amministrazioni;

Art. 16 – Vigilanza

La vigilanza è affidata agli Organi di Polizia Municipale dei comuni del Parco, ai Carabinieri Forestali, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Ambientale Regionale, alle guardie delle Associazioni di Protezione Ambientale.

Art. 17 - Sanzioni

1. L'inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, è punita con la sanzione amministrativa stabilita dall'Ente Parco.
2. Ferme restando le norme sanzionatorie già disciplinate per le violazioni delle disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. 327/42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Navigazione) e dal D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), ogni violazione delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
3. Entro i trenta giorni successivi alla contestazione immediata o al ricevimento della notificazione della violazione, gli interessati potranno produrre scritti difensivi e/o richiesta di audizione ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981.
4. Tali azioni non interrompono i termini per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Il Dirigente del competente Servizio, accertata la fondatezza o meno del ricorso, emette ordinanza motivata con cui dispone la archiviazione oppure determina la somma dovuta e ne impone il pagamento.
5. In caso di violazioni della normativa vigente sullo svolgimento delle manifestazioni e attività nelle acque interne, tali da porre in pericolo la sicurezza della navigazione o della vita umana in acqua, il competente Ufficio del Parco procederà, a seguito di constatazione dell'infrazione mediante verbale del personale degli organi di vigilanza ed in base alla gravità della violazione accertata, ai provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata per la stagione in corso.
6. Le violazioni saranno oggetto di apposita comunicazione e contestuale richiesta di giustificazioni o controdeduzioni che dovranno essere inviate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficientemente motivate ovvero non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente l'Amministrazione provvederà ad adottare uno dei provvedimenti suindicati.
8. Con la diffida ad adempiere si dovrà provvedere entro il termine indicato nella comunicazione; in casi di necessità ed urgenza l'amministrazione potrà comunicare immediatamente la diffida in assenza di preventiva comunicazione di richiesta di chiarimenti di cui ai commi precedenti.
9. L'autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando: a) non si ottemperi alle disposizioni della diffida nei termini indicati; b) siano state adottate nei confronti dell'operatore due diffide nell'anno solare; c) siano state adottate tre diffide nell'ultimo triennio di attività. 9. La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni per consentire di provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione delle attività.

10. L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
11. Il Parco ed in subordine l'Ufficio regionale competente, può procedere alla revoca dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
12. Il Parco e l'Amministrazione Regionale tramite l'Ufficio competente può disporre la revoca dell'autorizzazione in particolare: a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata; b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione nell'ultimo triennio di attività; c) in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dell'attività autorizzata;
13. Diffida, sospensione e revoca saranno notificate ai titolari dell'attività autorizzata e alle autorità di controllo competenti sul territorio.

Art. 19 - Norme finali

1. le autorizzazioni di cui al presente disciplinare sono rilasciate esclusivamente per il pubblico uso del lago a finalità turistico-ricreative;
2. la Regione potrà revocare in tutto o in parte l'autorizzazione alla navigazione senza che la ditta abbia diritto a compensi, indennità o risarcimenti di sorta e/o limitare o mutare il numero complessivo delle autorizzazioni alla navigazione, nonché, il numero delle imbarcazioni abilitate o modificare la tipologia consentita;
3. l'autorizzazione è revocata in caso di mancato rispetto delle norme del presente regolamento, nonché, delle altre regole e clausole specificate nell'atto autorizzatorio fatte salve le eventuali sanzioni amministrative o penali in cui l'interessato possa incorrere, con l'obbligo, per lo stesso a proprie spese, di sgomberare lo specchio acqueo del Lago dai natanti con semplice intimazione scritta dell'Amministrazione concedente;
4. per le attività svolte sul Lago, tutte le responsabilità di carattere ambientale, riguardanti la sicurezza dei bagnanti, civili e penali restano ad esclusivo carico delle ditte autorizzate alla navigazione;
5. per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento a norme riguardanti la navigazione in acque interne del Codice della Navigazione e alle norme relative alla nautica da diporto;

Art. 15 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di Giunta Regionale della Basilicata n. 2825 del 07/12/2004, come modificata con D.G.R. n. 1461 del 28/11/2014;